

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12170 Anno 2017

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: RAMACCI LUCA

Data Udiienza: 21/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANCINI ANNA nato il 03/10/1955 a CERRETO GUIDI

avverso la sentenza del 24/02/2015 del TRIBUNALE di LIVORNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. PAOLA FILIPPI
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore, Avv. C. BONANNI in sost. Avv. L. FORMICHINI

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 24/2/2015 emessa a seguito di opposizione a decreto penale, ha ritenuto **Anna MANCINI** responsabile della contravvenzione di cui all'art. 29-*quattordices* d.lgs. 152\06, perché , nella sua qualità di amministratore unico della "Lonzi Metalli s.r.l.", non osservava le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, omettendo di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall'impianto di selezione (fatto accertato in Livorno, il 13/7/2012) e la condannava alla pena dell'ammenda, assolvendola invece per le altre condotte contestate, ritenendo l'insussistenza del fatto.


Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione di un incendio divampato presso lo stabilimento, i vigili del fuoco intervenuti avevano spostato i materiali ivi presenti senza considerare le prescrizioni dell'AIA.

Quanto avvenuto non era pertanto addebitabile a sua responsabilità, in quanto la presenza di rifiuti fuori dal luogo previsto dall'autorizzazione sarebbe stata conseguenza di un caso fortuito, rappresentato, appunto, dall'incendio.

Lamenta, inoltre, l'eccessività della pena, considerato che, nel decreto penale opposto, era stata irrogata la pena di 8.000 euro di ammenda per tutte le condotte, mentre, all'esito del giudizio di opposizione, per la sola residua imputazione è stata applicata la pena finale di 5.000 euro di ammenda.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre preliminarmente chiarire che, sebbene il capo di imputazione indichi il comma 2 dell'art. 29-*quattordices*, che prevede un illecito amministrativo, dalla descrizione del fatto si evince che la violazione contestata riguarda la fattispecie di cui al successivo comma 3, essendo l'inosservanza relativa alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale riferibile alla la gestione dei rifiuti (lett. b).

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.29-*quattordices*, nella sua versione vigente al momento dei fatti, sanzionava, al secondo comma, con l'ammenda da 5.000,00 euro a 26.000,00 euro, la condotta di chi non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale o quelle imposte dall'autorità competente.

Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7, comma 13 ha modificato la norma, che prevede ora, per le medesime condotte, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro

Resta però la sanzione penale (ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro) nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (art. 29-*quattordices*, comma 3).

2. Ciò detto, va rilevato che le argomentazioni, peraltro in fatto, poste a sostegno dell'impugnazione, non trovano alcun riscontro nella motivazione della sentenza, la quale risulta priva di cedimenti logici o manifeste contraddizioni.

L'assunto della ricorrente, secondo la quale i rifiuti rinvenuti all'atto del controllo sarebbero stati collocati in luogo diverso da quello indicato nell'AIA, risulta palesemente smentito da quanto osservato dal giudice del merito, il quale rileva, in maniera inequivocabile, che l'incendio si era sviluppato proprio sui rifiuti oggetto di controllo, i quali non erano stati trasferiti a fine turno di lavorazione, come invece previsto nell'atto autorizzatorio, nelle apposite baie dedicate.



Aggiunge il Tribunale che i rifiuti, andati parzialmente distrutti nell'incendio, potevano essere collocati nel luogo ove si trovavano solo momentaneamente ed in orario di lavoro, per essere poi tolti ed immagazzinati la sera, come stabilito dall'autorizzazione.

Ciò non era avvenuto in quell'occasione, osserva il giudice del merito, essendo i rifiuti presenti in loco nonostante la cessazione dell'attività. Ha anche escluso, in considerazione della quantità degli stessi, che potesse trattarsi di prodotti di risulta della pulizia degli impianti.

Si tratta, dunque, di argomentazioni del tutto congrue, che evidenziano la non rispondenza al vero della tesi difensiva.

3. Anche per ciò che concerne la dosimetria della pena la sentenza impugnata non presenta profili di illegittimità.

La pena è stata irrogata richiamando i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. con un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dalla legge ed il giudice del merito non era comunque vincolato dalla pena indicata nel decreto penale opposto.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 21.2.2017

.....

.....